



COMUNE DI BIBBIANO

Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO 3A GESTIONE DEL PATRIMONIO - ESPROPRI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE AFFERENTI I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “NERIA SECCHI”, NEL COMUNE DI BIBBIANO (RE).

CUP: C61I18000060001

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente documento disciplina l’incarico professionale relativo ai servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di miglioramento sismico della scuola primaria “Neria Secchi”, nel comune di Bibbiano.

In particolare l’Amministrazione Comunale conferisce i seguenti servizi di ingegneria ed architettura:

- Elaborazione del progetto definitivo in conformità alle prescrizioni di cui alla normativa vigente;
- Predisposizione degli elaborati e documenti per la richiesta di autorizzazione sismica al competente ufficio/sportello ;
- Predisposizione degli elaborati e documenti per la richiesta di autorizzazione paesaggistica dei lavori alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;
- Elaborazione del progetto esecutivo in conformità alle prescrizioni di cui alla normativa vigente;
- Direzione lavori ed alta sorveglianza, assistenza ai lavori e tenuta dei libri e registri di contabilità, liquidazione di lavori, contabilità, accertamento della regolare esecuzione, elaborazione di eventuali perizie di variante;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D. Lgs.81/2008;

Il progetti definitivo ed esecutivo dovranno essere sviluppati in coerenza con il progetto preliminare approvato con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 124 del 25/10/2018.

ART. 2 – SOGGETTO INCARICATO DELL’INTEGRAZIONE TRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Il progettista strutturale dovrà essere l’incaricato, ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D. Lgs.50/2016, dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Qualora la singola persona fisica non sia in possesso di una delle professionalità richieste nel disciplinare di gara, avrà la facoltà di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti.

ART. 2.1 – COLLABORATORI

Il professionista, nell'espletamento del servizio in oggetto, è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di altri soggetti, tecnici di fiducia, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Committenza, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dell'Amministrazione.

Questi ultimi collaboreranno con il Professionista nel verificare che i lavori da eseguire siano progettati regolarmente in conformità alle normative e prescrizioni vigenti.

Essi rispondono della loro attività direttamente al Professionista incaricato, il quale provvederà al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per il Comune.

La Committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

ART. 3 – SUBAPPALTI

In tutti gli affidamenti di cui al presente capitolato, l'Incaricato non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative a sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Si specifica che è oggetto del presente appalto l'esecuzione della relazione geologica.

Resta impregiudicata la responsabilità del progettista nel caso lo stesso ricorra al subappalto per le attività citate.

Per quanto qui non indicato si rimanda all'art. 9 del disciplinare di gara.

ART. 4 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nello svolgimento del servizio si dovranno osservare le normative vigenti in materia di progettazione e di opere pubbliche:

1. D.Lgs.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/1/UE, 2014/2/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, contenente specifica ed autonoma disciplina in materia;
2. D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per quanto ancora applicabile;
3. D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
4. D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
5. D.M. 17/01/2018 ”Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”;
6. Normativa regionale vigente in materia;
7. Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 Novembre 2017) “criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;
8. Normativa di settore relativa alla tutela dei beni culturali e del paesaggio vincolati ai sensi del D.lgs 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;
9. Decreto del Ministero delle infrastrutture, del 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”

Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico sanitarie ...) ed ogni altra

norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (UNI, CEI, ...).

Il servizio dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto, con particolare riferimento alle norme relative alle OO.PP., nonché del Capitolato Generale.

Si precisa, inoltre, che nella predisposizione del progetto dovranno essere rispettati i requisiti tecnici generali riportati di seguito e ai relativi articoli del presente capitolo.

ART. 5 – PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Le prestazioni professionali da espletare sono:

- Elaborazione del progetto definitivo in conformità alle prescrizioni di cui alla normativa vigente previo rilievo dell’immobile e perizia geologica;
- Predisposizione degli elaborati e documenti per la richiesta di autorizzazione sismica al competente ufficio/sportello ;
- Predisposizione degli elaborati e documenti per la richiesta di autorizzazione paesaggistica dei lavori alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;
- Elaborazione del progetto esecutivo in conformità alle prescrizioni di cui alla normativa vigente;
- Direzione lavori ed alta sorveglianza, assistenza ai lavori e tenuta dei libri e registri di contabilità, liquidazione di lavori, contabilità, accertamento della regolare esecuzione, elaborazione di eventuali perizie di variante;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D. Lgs.81/2008;

ART. 5.1 - INDICAZIONI PROGETTUALI

I progetti definitivo ed esecutivo dovranno essere sviluppati, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, in coerenza con il progetto preliminare approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 25/10/2018 dovendo comunque rispettare le seguenti prescrizioni:

- costo complessivo dell’intervento, come da quadro economico del progetto preliminare di cui sopra (importo dei lavori a progetto, iva 22% sui lavori, spese tecniche e relativa iva e altre somme a disposizione) pari e non superiore ad euro 1.600.000.
- raggiungimento di un rapporto capacità/domanda alle azioni sismiche non inferiore al 60% in tutte le 4 unità strutturali.
- Progettazione ed organizzazione dei lavori in un unico appalto con avanzamento graduale in modo da garantire durante l’esecuzione degli stessi la prosecuzione di buona parte dell’attività scolastica all’interno dell’edificio scolastico ;

La progettazione dovrà tener conto dell’entità della spesa complessiva e delle altre prescrizioni di cui sopra e pertanto il progettista è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell’opera nel rispetto delle medesime.

L’Affidatario del servizio professionale dovrà pertanto concordare con l’amministrazione comunale la tipologia degli interventi tra le varie eventuali ulteriori soluzioni praticabili quelle che comportano il minor disagio per l’attività scolastica nel rispetto delle restanti prescrizioni di cui sopra.

L’importo totale dei lavori riportato nel quadro economico del progetto preliminare approvato rappresenta una prima determinazione sommaria, in base alle considerazioni finali della valutazione di vulnerabilità sismica dell’edificio, non suffragata da valutazioni progettuali di tipo analitico.

Rimane fisso e non modificabile l’importo complessivo dell’intervento pari ad euro 1.600.000.

Tale importo complessivo pari ad euro 1.600.000 (importo dei lavori a progetto, iva 22% sui lavori, spese tecniche e relativa iva e altre somme a disposizione) è interamente finanziato dal MIUR con i fondi di cui all’articolo 1, comma 140 della Legge 11/12/2016 n. 232 ai sensi del Dm 1.007/2017 che prevedono che l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto dei lavori, pena la revoca del finanziamento, deve essere effettuata entro il 19 agosto 2019.

Qualora, per qualsiasi motivo, non si arrivasse all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei lavori entro il 19 agosto 2019 ed il MIUR revocasse il finanziamento, l'incarico professionale terminerà anticipatamente ed all'affidataria saranno riconosciute le sole prestazioni professionali eseguite fino a quale momento senza che al medesimo spettino maggiori compensi.

Ulteriori informazioni:

- Il corrispettivo e la contabilizzazione dei lavori a progetto verranno determinati a corpo ai sensi della lett. dddd) comma 1 dell'art. 3 del codice.
- I lavori saranno successivamente appaltati con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Prima dell'appalto dei lavori sarà affidato incarico professionale per il collaudo tecnico-amministrativo e statico ed in corso d'opera.
- Il presente servizio non è soggetto a Duvri non essendovi interferenza con attività svolta da dipendenti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5.2 - INFORMAZIONI TECNICHE E DOCUMENTAZIONE INERENTE L'IMMOBILE DISPONIBILE PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Gli offerenti in sede di sopralluogo di gara potranno visionare la seguente documentazione disponibile presso l'ufficio tecnico comunale che sarà data in copia all'aggiudicatario:

Il corpo originario della scuola (le unità strutturali 1 e 2 indicate nel progetto preliminare) è stata costruita circa nel 1910 con struttura portante in muratura, solai con struttura portante in profilati metallici con volterrane e caldane magre e copertura con capriate in legno.

Tale scuola si sviluppava su un piano rialzato, un primo piano, un sottotetto ed in seminterrato su parte della scuola.

Negli anni 70' sono stati realizzati in economia mediante cottimo i seguenti interventi:

- sostituzione del solaio tra il primo piano ed il sottotetto con un solaio latero-cementizio;
- sostituzione di parte dei solai tra il piano rialzato ed il primo piano sempre con solai latero-cementizi;
- posizionamento di catene metalliche;
- rinforzo del solaio di un ambiente mediante installazione di due travi metalliche al di sotto della struttura portante metallica esistente;

Di questi interventi è disponibile copia cartacea della contabilità dei lavori in economia.

Nel 1979 è stata demolita una parte della scuola (l'unità strutturale 2 indicata nel progetto preliminare) e ricostruita con struttura portante in pilastri e travi in cemento armato sempre a due piani (piano terra destinato inizialmente a palestra e primo piano aula).

Di tale intervento si è in possesso della copia cartacea della denuncia delle opere in cemento armato e relativo collaudo e calcoli strutturali.

Di tale configurazione della scuola è disponibile un rilievo su supporto digitale eseguito alla fine degli anni 90' che manifesta in alcune parti degli errori e misure non corrette .

La parte di edificio relativa alla unità strutturale 1 è classificato dal PSC e RUE vigente come edificio di interesse storico – architettonico e risulta essere vincolato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi del D.lgs 42/2004.

Il 18/8/2000 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di ampliamento (unità strutturale 3 e 4) e di ristrutturazione (unità strutturale 1 e 2) redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti con a capogruppo il prof arch. Michele Capobianco di Napoli.

Di tale progetto sono disponibili le tavole grafiche sia architettoniche che strutturali su supporto informatico e copia cartacea dei calcoli.

I lavori di tale progetto sono stati eseguiti dal 2001 al 2004.

L'ampliamento (unità strutturale 3 e 4) ha previsto la realizzazione di nuovi locali scolastici con struttura portante in pilastri e travi in c.a. e tamponatura in muratura e rivestimento a faccia vista e la realizzazione di una nuova palestra con struttura portante in pilastri e capriate metalliche e tamponamento in muratura a faccia vista.

I lavori di ristrutturazione (unità strutturale 1 e 2) hanno previsto il rifacimento degli intonaci esterni, il rifacimento dei rivestimenti murali interni e dei pavimenti, la realizzazione di controsoffittatura, il rifacimento degli impianti e la sostituzione di tutti i serramenti. Non erano pertanto previste opere strutturali. Durante l'esecuzione di tali lavori, il 8/5/2003 sulla gazzetta ufficiale è stata pubblicata L'OPCM 3274.

Il comune di Bibbiano al momento dell'appalto dei lavori di cui sopra non ricadeva in zona sismica. L'ordinanza di riclassificazione sismica inseriva il comune di Bibbiano in zona sismica 3.

L'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno, vista l'importanza della sicurezza degli edifici scolastici sospendere il cantiere ed effettuare, per quanto le allora norme (periodo transitorio di vigenza dell'ordinanza O.P.C.M. 3274 che della normativa precedente DM 16/01/1996) stabilivano una verifica delle condizioni di idoneità e sicurezza statica” dell’edificio esistente (unità strutturale 1 e 2).

A tal fine si è provveduto a:

- affidare apposito incarico professionale alla “Seconda Università degli studi di Napoli – Facoltà di Architettura Luigi Vanvitelli” nelle persone del prof. Ing. Giuseppe Faella e prof. Ing. Giorgio Frunzio;
- affidare indagini strumentali (prove soniche e con martinetti piatti) sulle murature e strutture lignee (prove soniche e penetrometriche) i cui risultati sono disponibili su copia cartacea;

Dalla relativa verifica delle condizioni di idoneità e sicurezza statica (disponibile in copia cartacea) compiuta sulla base delle indagini strumentali di cui sopra ed in base sia all'ordinanza O.P.C.M. 3274 che della normativa precedente DM 16/01/1996 sono emerse:

- a) l'esistenza di alcune insufficienze strutturali localizzate nel collegamento tra l'edificio esistente (unità strutturale 1) e la struttura in cemento armato di successiva costruzione (unità strutturale 2), in alcuni solai del primo piano (quelli non oggetto di sostituzione negli anni 70') e nelle capriate lignee della copertura che necessitavano di interventi localizzati di rafforzamento ;
- b) che le restanti strutture murarie si presentavano in discreto stato di manutenzione in grado di garantire una sufficiente resistenza alle azioni sismiche previste dalla normativa precedente all'emanazione dell'ordinanza O.P.C.M. 3274 (comunque ancora in vigore per un periodo transitorio) ma con ovvi limiti oggettivi applicando le azioni previste dalla nuova ordinanza;

Alla luce di tale verifica, al fine di aumentare la sicurezza della scuola, si è ritenuto opportuno procedere immediatamente ad eseguire, mediante variante in corso d'opera, interventi di rafforzamento locale per eliminare le criticità principali evidenziate nel precedente punto a) mediante la realizzazione di solidarizzazione dell'edificio esistente (unità strutturale 1) con la struttura in cemento armato di successiva costruzione (unità strutturale 2), mediante il rafforzamento statico delle capriate di copertura e dei solai del 1° non oggetto di sostituzione negli anni 70'.

Di tali interventi è disponibile copia cartacea della denuncia del cemento armato e dei calcoli.

E' disponibile copia cartacea dei certificati di collaudo finale dell'intero intervento e delle relative prove di carico e sui materiali.

Si precisa che , ai sensi della D.G.R. 1661/2009 la scuola e relativa palestra è da considerarsi un “edificio che puo' assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”, l'ordinanza n° 3274/2003 ne obbliga la “Verifica tecnica di sicurezza” da effettuarsi ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008;

E' disponibile inoltre copia cartacea della relazione geologica-geotecnica redatta nel mese di luglio 2000 dal geologo Barani Domenico alla base del progetto esecutivo di ampliamento e

ristrutturazione redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti con a capogruppo il prof arch. Michele Capobianco di Napoli.

Nel 2018 è stata redatta dallo studio Ingeos di Montecchio Emilia la verifica tecnica di vulnerabilità sismica della scuola come previsto dall'OPCM 3362/2004 e sm.i .

Gli elaborati di tale verifica tecnica in formato pdf (relazione illustrativa e di calcolo, schede di sintesi delle 4 unità strutturali, tabulati di calcolo, planimetrie - sezioni e particolari costruttivi delle 4 unità strutturali) sono disponibili ai partecipanti della gara in oggetto scaricandoli dalla piattaforma Sater.

In data ottobre 2018 il geom. Caminati Daniele, Responsabile del 3° Servizio del Comune di Bibbiano ha redatto il progetto preliminare dei lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Neria Secchi (progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 124 del 25/10/2018) sulla base delle risultanze della verifica di vulnerabilità sismica di cui sopra. Gli elaborati di tale progetto preliminare sono disponibili ai partecipanti della gara in oggetto scaricandoli dalla piattaforma Sater.

Si precisa che l'attività scolastica si sviluppa dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 18.30 ed il sabato dalle 7.30 alle 13.00. L'attività nella palestra si sviluppa dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 23.30 ed il sabato dalle 7.30 alle 20 e saltuariamente alla domenica.

ART. 5.3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI OGGETTO DELL'INCARICO E RELATIVO COMPENSO A BASE DI GARA

L'affidatario dovrà svolgere le prestazioni richieste e descritte nel presente capitolato e riportate anche nell'allegato 1 in cui sono riportati i relativi compensi economici previsti e calcolati ai sensi del D.M. 17.06.2016 sulla base del calcolo sommario della spesa del progetto preliminare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 124 del 25/10/2018.

Gli importi indicati in tale allegato sono al netto del contributo cassa e dell'iva al 22%

Gli oneri della sicurezza sono stati ripartiti nelle varie categorie di lavoro.

L'affidatario, nel presentare offerta, accetta la ripartizione delle lavorazioni nelle relative categorie riportate qui di seguito. All'affidatario pertanto non saranno riconosciuti maggiori compensi rispetto all'offerta economica presentata per una diversa ripartizione delle lavorazioni nelle rispettive categorie o se le lavorazioni che saranno progettate differiranno per tipologia e importo rispetto a quelle riportate nel presente capitolato e nel progetto preliminare.

Le opere sono riferibili alle seguenti categorie di cui al D.M. 17.06.2016 (gli importi dei lavori sono al netto dell'Iva):

Tabella 1: Importo lavori per categoria

Categoria	Importo presunto lavori Totale
S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni	Euro 348.582,00
S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati – ponti, paratie e tiranti, consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente – verifiche strutturali relative	Euro 269.093,00
E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico	Euro 212.325,00

<i>soggetti a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004, oppure di particolare importanza</i>	
E. 20 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	Euro 150.000,00
IA. 02 Impianti di riscaldamento – impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria – impianti meccanici di distribuzione dei fluidi - impianto solare termico	Euro 10.000,00
IA. 03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	Euro 10.000,00
Importo totale	Euro 1.000.000,00

ART. 6 – PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

Obiettivo peculiare del progetto definitivo sarà:

- pervenire ad una stima precisa dei costi dell'intervento;
- sviluppare le scelte progettuali in ogni dettaglio costruttivo, tecnico architettonico in ottemperanza delle indicazioni progettuali di cui all'articolo precedente;
- definire un cronoprogramma dei lavori che permetta di gestire e mitigare le interferenze con l'attività scolastica che dovrà proseguire all'interno della scuola;
- individuare le opere provvisionali necessarie per l'esecuzione dei lavori, compresa la definizione delle aree di servizio di cantiere e dei relativi accessi e le soluzioni per mitigare le interferenze con l'attività scolastica che dovrà proseguire all'interno della scuola;
- ottenere tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta obbligatori per legge (ivi compresa eventuali incontri preliminari presso gli Enti medesimi per concordare le soluzioni tecniche più idonee);

Qualora gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, pareri e nulla osta obbligatori per legge rilasciassero prescrizioni o rigettassero il progetto sarà compito ed onere dell'affidatario modificare i progetti entro 15 giorni per ottemperare e recepire le prescrizioni o per inoltrare nuovamente il progetto per ottenere l'autorizzazione senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

Il progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elaborati necessari per l'appalto dei lavori e dovrà altresì essere redatto con una precisione tale da permettere una corretta e completa realizzazione delle opere.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella individuazione delle opere accessorie, quali spostamento di sottoservizi e impianti, smaltimento materiale, interferenze, sicurezza ambientale ecc.

Il progettista dovrà inoltre collaborare con il RUP nell'individuazione dei criteri tecnici oggetto di miglioramento in sede di gara.

Gli elaborati del progetto definitivo saranno sottoposti a verifica gli elaborati del progetto esecutivo saranno sottoposti a validazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.

I contenuti minimi dei vari livelli di progettazione sono quelli di cui al Titolo II Capo I del vigente D.P.R. 207/10 (da art. 17 a 43) da integrarsi con le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs 50/2016. Non essendo ancora nota quale sarà la disciplina transitoria a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale, di definizione dei contenuti della progettazione l'aggiudicatario accetta l'eventualità che detti elaborati, fino al momento dell'avvio della gara d'appalto dei relativi lavori, debbano

conformarsi alle nuove norme contenute nel citato decreto, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

Il progettista dovrà collaborare con il RUP all'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori ovvero, nel caso di indizione della Conferenza dei Servizi, dovrà prestare la massima e solerte assistenza all'ente per lo svolgimento della stessa e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari;

ART. 7 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Le prestazioni da eseguirsi da parte del coordinatore durante la progettazione dell'opera, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.lgs 81/2008, oltre a quanto previsto dal presente, consistono in:

Piano di sicurezza

1. il piano di sicurezza è un documento complementare al progetto esecutivo che prevede l'organizzazione delle lavorazioni in modo da prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. la redazione del piano comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni, le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi;
3. il piano contiene in particolare le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva;
4. Il piano è costituito da:
 - a) una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni;
 - b) una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori;
5. il piano comprende le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere;
6. il piano è integrato da un cronoprogramma relativo ai tempi di esecuzione delle singole lavorazioni e del tempo utile totale per la conclusione dei lavori;
7. Nella redazione del piano il coordinatore osserva le modalità prescritte dall'art. 100 del D.lgs 81/2008 ed i contenuti dettagliatamente specificati nell'allegato XV dello stesso decreto;
8. Il piano è completato da schemi grafici che rendano esplicite le misure di sicurezza previste. Tra gli schemi grafici devono risultare con un buon grado di precisione la sistemazione logistica del cantiere e, in particolare, gli elementi di cui al comma successivo che siano rappresentabili graficamente;
9. Il piano definisce comunque, in relazione al cantiere, almeno i seguenti elementi: a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi, e le segnalazioni; b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno; c) servizi igienici e assistenziali; d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; e) viabilità di cantiere, accessi alla viabilità esterna, transito mezzi d'opera, zone di stoccaggio e di carico e scarico; f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare

negli scavi; l) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori da eseguirsi in ambienti confinati o con sollevamento di polveri; m) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; n) disposizioni per consentire la consultazione preventiva dei rappresentanti per la sicurezza sul piano e sulle successive modifiche significative, fornire loro i necessari chiarimenti e acquisire le loro proposte al riguardo; o) disposizioni per organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; p) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano; q) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura;

10. Il coordinatore della sicurezza dovrà prestare la massima attenzione insieme al DL ed al RUP alle interferenze del cantiere con l'attività scolastica che dovrà proseguire all'interno della scuola. Dovrà quindi essere predisposto, in accordo anche con il Dirigente Scolastico e con il relativo RSPP, un cronoprogramma dettagliato con relativa planimetria con individuazione delle aree oggetto di intervento e delle aree in cui si svolgerà l'attività scolastica e la loro evoluzione durante tutta la durata del cantiere e l'individuazione delle relative opere provvisionali opportune a garantire l'incolumità degli alunni e relativo personale, anche mediante compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protetti provvisori, nonché l'eventuale necessità di modificare e creare accessi provvisori alla scuola e modificare il relativo piano di emergenza.

I costi per l'attuazione del piano di sicurezza

1. il costo per la sicurezza, che si identifica negli oneri per l'attuazione delle misure previste dal piano, è inequivocabilmente evidenziato nel piano stesso in modo da essere esposto come costo non soggetto al ribasso ai sensi dell'art. 26, comma 5, D.lgs 81/2008;
2. il costo per la sicurezza concerne esclusivamente gli adempimenti, gli apprestamenti e le misure proposte nel piano;
3. il costo per la sicurezza è individuato mediante computo metrico estimativo, redatto sulla base di un computo metrico che individui quantitativamente gli adempimenti, gli apprestamenti e le misure proposte, e di un elenco prezzi fondato su una adeguata analisi di questi ultimi;
4. la stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento;
5. sia che gli oneri siano valutati a corpo, sia che siano valutati a misura, essi sono invariabili e immodificabili in sede di gara, sono altresì invariabili e immodificabili anche nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo i casi particolari previsti dall'ordinamento.

Il fascicolo informativo

1. nella predisposizione del fascicolo il coordinatore tiene conto dei contenuti definiti dall'allegato XVI al D.lgs 81/2008, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, delle specifiche norme di buona tecnica ed inoltre tiene presente che il fascicolo è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera;
2. nella redazione e formazione del fascicolo il coordinatore ne garantisce la coerenza con il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, integrante il progetto esecutivo.

Coerenza tra gli atti inerenti la sicurezza ed il progetto

1. il coordinatore deve assicurare che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori e il cronoprogramma integranti il piano siano coerenti e compatibili con il tempo utile e il cronoprogramma integranti il capitolo speciale o, preferibilmente, che coincidano;
2. nella redazione e formazione del fascicolo il coordinatore ne garantisce la coerenza con il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, integrante il progetto esecutivo;

3.il coordinatore deve assicurarsi che gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza siano inseriti nel quadro economico del progetto dei lavori da appaltare, separatamente dai lavori a base d'asta soggetti a ribasso o ad offerta.

Altri obblighi del coordinatore per la progettazione.

1. il coordinatore mette a disposizione della stazione appaltante, nell'ambito dell'incarico e senza ulteriori compensi, almeno 3 copie del piano e del fascicolo. Mette altresì a disposizione del responsabile del procedimento una ulteriore copia su supporto informatico;
2. a richiesta del responsabile del procedimento, il coordinatore mette a disposizione del medesimo ulteriori copie su supporto informatico del piano necessarie a garantirne copia a tutte le imprese che ne facciano richiesta.

Le prestazioni minimali che il coordinatore deve garantire in fase di esecuzione

1. le prestazioni professionali per l'espletamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori rientrano tra riferimenti normativi di cui al D.lgs. 81/08 che il professionista che svolgerà il ruolo di Coordinatore della sicurezza è obbligato ad assumere;
2. le prestazioni minimali che il coordinatore deve garantire e che verranno integrate dalle proposte migliorative della prestazione offerte in sede di gara d'appalto sono le seguenti:
 - a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e delle relative procedure di lavoro;
 - b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) fornito dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici o subaffidatarie, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art 91, comma 1 lettera b) del predetto articolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, anche a seguito di perizie di varianti tecniche e suppletive, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
 - c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione;
 - d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e proporre la sospensione lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
 - f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle parti interessate;
 - g) la redazione periodica di apposita relazione tecnica per il committente o il responsabile dei lavori relativa agli adempimenti compiuti in esecuzione dell'art. 92 del D.lgs 81/08;
 - h) regolari sopralluoghi in cantiere e redazione di appositi verbali da trasmettere al RUP o al Responsabile dei lavori e comunque garantire la presenza a seguito di necessità segnalate dal Direttore dei Lavori o dal RUP ed in occasione di riunioni ecc.;
 - i) comunicazione al RUP di avvenuta verifica e completezza dei POS;
 - j) istruzione e verifica della documentazione prodotta ai sensi dell'Art. 90 c. 9 del D.lgs. 81/08 dalle imprese esecutrici e lavoratori autonomi presenti in cantiere;
 - k) Istruire la documentazione e collaborare con il RUP per l'invio all'autorità dei contratti pubblici delle comunicazioni inerenti alle "Gravi inosservanze" in materia di sicurezza in cantiere;
 - l) verifica che i datori di lavoro delle imprese esecutrici, ivi compresi i datori di lavoro delle imprese esecutrici con meno di 10 dipendenti e i lavoratori autonomi, operino nel rispetto dell'art.

36 della L. 248/06;

- m) costante aggiornamento del cronoprogramma dei lavori. n) collaborare con il RUP nella predisposizione di atti in caso di contenziosi con le imprese esecutrici;
 - o) certificare alla Committenza, in occasione dell'emissione dei SAL e del conto finale, i costi da riconoscere all'Impresa per la sicurezza quantificando i relativi oneri da porre in liquidazione;
3. ai fini del conseguimento degli obiettivi della vigente legislazione in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, il Professionista che svolgerà il ruolo di Coordinatore della sicurezza dovrà attenersi alle indicazioni del committente, con l'obiettivo prioritario dell'eliminazione dei rischi o della loro riduzione alla fonte;
4. il professionista è obbligato a mantenere i necessari contatti con il R.U.P. e si impegna inoltre ad intervenire, se richiesto, alle riunioni per la redazione di eventuali perizie di variante tecnica e suppletiva che si dovessero redigere in corso dei lavori;
5. il Coordinatore della sicurezza deve garantire la propria presenza in cantiere per almeno 1 giornate lavorative alla settimana;
6. Il professionista ha l'obbligo di reperibilità: in tal senso, qualora necessario, la Committenza e/o l'impresa appaltatrice potranno richiedere la presenza del Coordinatore della sicurezza in via d'urgenza e il Coordinatore della sicurezza sarà obbligato a sopraggiungere presso il cantiere entro un massimo di 4 ore.

ART. 8 – DIREZIONE LAVORI

Alla direzione lavori compete la rappresentanza del committente direttamente in cantiere nei confronti delle ditte esecutrici. La direzione lavori deve provvedere alla sorveglianza continua delle prestazioni in cantiere, nonché deve assolvere ad ogni compito ad essa demandata da leggi e/o regolamenti in materia, anche se non specificatamente richiamati od evidenziati nel presente disciplinare, anche qualora intervenuti successivamente alla stipula del presente incarico.

In osservanza al progetto e sotto la propria responsabilità, la direzione lavori deve assumere le determinazioni necessarie in merito a tutte le misure di avanzamento dei lavori, ponendosi come obiettivo la sicurezza del personale impiegato nelle lavorazioni, la garanzia della stabilità delle opere, anche in fase esecutiva, l'ottimizzazione economica delle misure necessarie a tale scopo, l'esecuzione a regola d'arte delle opere in progetto.

Il direttore dei lavori è preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione delle opere secondo le disposizioni della vigente normativa.

Il direttore dei lavori dovrà garantire idonea presenza in cantiere nel corso delle lavorazioni anche per il tramite dei suoi collaboratori e, in particolare, sul sito del lavoro quando vengono eseguite lavorazioni di rilevo o quanto richiesto dal R.U.P.

I compiti della direzione lavori si estendono a tutte le prestazioni costruttive collegate alla realizzazione del progetto. In particolare il direttore dei lavori:

- è responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni per l'amministrazione, della puntuale e corretta esecuzione dell'opera in conformità al contratto d'appalto, della sua contabilizzazione e del contenimento della spesa dell'intervento entro il limite autorizzato;
- vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma ed è tenuto a contestare tempestivamente all'appaltatore il ritardo nell'esecuzione dell'opera e l'esistenza di vizi e difformità rispetto al progetto e agli elaborati tecnici approvati dall'amministrazione; formula proposte tendenti a compensare i ritardi nelle scadenze, determina il danno nel caso di superamento dei termini;
- applica, e fa applicare all'appaltatore, tutte le prescrizioni di carattere tecnico, amministrativo e contrattuale contenute nel capitolato speciale di appalto dei lavori e nel contratto; - risponde all'amministrazione dell'operato di tutti i suoi collaboratori individuati per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente appalto;
- è tenuto alla verifica, ferme restando le competenze del coordinatore e dell'appaltatore, della correttezza degli adempimenti dell'esecutore in materia di rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali, contrattuali e retributivi nei confronti della manodopera, sia in relazione ai dipendenti propri che a quelli delle imprese subappaltatrici;

- accerta, in presenza di subappalti, che l'appaltatore abbia chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione, che venga presentato il contratto di subappalto nei termini stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 e, tempestivamente, comunica al servizio di merito la data di inizio lavori delle imprese subappaltatrici, a condizione che siano state preventivamente depositate le eventuali integrazioni al piano della sicurezza; adempie a quanto altro attribuito dalla normativa vigente in merito ai rapporti tra impresa aggiudicataria ed eventuali subappaltatori e cattimisti; provvede ad acquisire nel termine di giorni 20 dalla liquidazione del SAL le fatture quietanzate relative ai lavori eseguiti dai subappaltatori con riferimento a quel determinato SAL, verificando i prezzi applicati nonché la congruità dell'importo dei lavori eseguiti rispetto all'importo autorizzato; provvede ad allegare copia delle relative fatture quietanzate allo stato di avanzamento successivo;
- verifica la regolarità di tutto il personale presente in cantiere;
- redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza;
- tiene, tenuto conto del contratto in essere, la contabilità dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi vigenti, ed in particolare i documenti amministrativi e contabili;
- assiste eventualmente il collaudatore, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni richieste e svolgendo tutte le attività delegate al direttore lavori da legge e/o regolamenti in materia;
- assiste gli incaricati dei servizi comunali e/o dei diversi enti (aziende) competenti, in occasione di sopralluoghi ed attività correlate all'opera, in particolare con riferimento all'interferenza con la viabilità stradale esistente;
- presenzia, su richiesta dell'amministrazione committente, ad ogni incontro o riunione ove a discrezione della stazione appaltante è richiesta la sua presenza;
- esegue ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in materia di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza;
- provvede al controllo e all'aggiornamento degli elaborati di progetto in conseguenza di ogni necessità che dovesse emergere nel corso di realizzazione dell'opera che saranno consegnati aggiornati al committente ad opere realizzata.

Al direttore dei lavori compete inoltre in linea generale e non esaustiva:

- la consegna dei lavori e la redazione del verbale di consegna;
- l'approvazione del programma esecutivo dettagliato e il controllo sulla sua attuazione affinché sia scongiurato un ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- disporre e sovraintendere all'accertamento del regolare picchettamento di delimitazione delle aree di cantiere e a tutte le attività topografiche necessarie alla realizzazione dell'opera;
- vigilare, nell'ambito del cantiere, sul rispetto da parte dell'esecutore dei lavori delle norme in materia ambientale e di trattamento delle terre e rocce da scavo, vigilare affinché siano rispettate le norme in materia di acqua, rumore e inquinamento in generale;
- gestire i rapporti con gli enti gestori delle opere interferenti individuate in progetto, o comunque che emergano nel corso di realizzazione dei lavori, affinché sia garantito il loro intervento in cantiere nel rispetto del programma esecutivo dei lavori e sia scongiurata la possibilità di fermi e/o rallentamenti del cantiere;
- la sospensione e la ripresa dei lavori; - la determinazione di nuovi prezzi;
- le comunicazioni, e la redazione dei relativi atti, conseguenti all'insorgere di contestazioni tra la amministrazione committente e l'appaltatore;
- la certificazione di sinistri a persone e cose; - la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali e sull'effettuazione dei relativi controlli qualitativi e quantitativi, nel rispetto delle disposizioni di cui alle norme tecniche per le costruzioni;
- la denuncia nel caso di danni per cause di forza maggiore;
- ogni attività o compito delegato nell'esecuzione di lavori in economia;
- la definizione in corso d'opera delle eventuali controversie con le imprese esecutrici;
- l'emissione degli ordini di servizio;
- l'assistenza alle commissioni di collaudo, amministrativo e statico, sia durante le visite in corso d'opera, che per il collaudo finale;
- la relazione riservata sulle riserve formulate dalle imprese esecutrici in corso d'opera e sul conto finale, ogni attività o compito delegato da legge in materia di accordo bonario e definizione delle controversie;

- la certificazione di ultimazione dei lavori;
- la redazione del conto finale e la relazione sui conto finale;
- la scelta degli elementi costruttivi sui quali eseguire le prove;
- la raccolta dei risultati dei collaudi con numerazione progressiva suddivisa secondo tipo di prova;
- la constatazione e l'annotazione di difetti e in caso di difetti rilevanti l'immediata comunicazione all'amministrazione committente;
- la richiesta alle ditte esecutrici della formulazione di proposte atte ad eliminare i difetti presenti nell'opera realizzata;
- il vaglio delle proposte per l'eliminazione dei difetti e la presentazione di una proposta all'amministrazione committente per l'autorizzazione stessa;
- la redazione della documentazione fotografica inerente la progressione delle opere mediante invio trimestrale al responsabile del procedimento delle immagini su supporto informatico in formato jpeg e pdf;
- ogni ulteriore attività prevista dalla norme in materia vigenti;
- richiamato integralmente quanto disposto dal D.lgs n. 50/2016, sono altresì delegate alla direzione lavori i seguenti compiti generali:
- elaborazione e presentazione di proposte riguardanti le misure da adottare per impedire e/o limitare le richieste aggiuntive (riserve);
- elaborazione e presentazione di proposte riguardanti le misure per la limitazione dei maggiori oneri delle richieste aggiuntive;
- determinazione e registrazione delle esigenze tecniche di prestazioni supplementari e/o variazione del tipo di prestazioni; - redazione di documentazione adeguata e produzione di documenti inerenti la prestazione realmente fornita in caso di prestazioni supplementari e variazioni del tipo di prestazioni, nonché documentazione - in caso di variazioni - della portata delle prestazioni, non appena queste siano state motivatamente richieste dalle ditte costruttrici;
- presentazione delle proposte all'amministrazione in merito alle decisioni da assumere inerenti la valutazione delle riserve;
- controllo delle analisi di calcolo e dei quantitativi delle voci in relazione all'esame delle voci di prezzo relative a richieste aggiuntive.

Diligenza del professionista nell'espletamento dell'incarico:

se per qualsiasi ragione la direzione lavori non eseguisse delle prestazioni previste da contratto o le eseguisse in maniera negligente, l'amministrazione committente si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di affidare a terzi le lavorazioni previste e di riversare sulla direzione lavori gli oneri derivanti da tali interventi.

Norme generali sulla conduzione dei lavori:

1. Il direttore dei lavori non può far eseguire lavori diversi, con modalità diverse, in tempi diversi o comunque non in conformità agli atti approvati. Ogni violazione di tale divieto ricade sotto la sua diretta responsabilità;
2. le varianti devono essere debitamente autorizzate dall'amministrazione committente ai sensi di legge e di regolamento, pena la responsabilità del direttore dei lavori per la loro esecuzione non autorizzata;
3. per tutta la durata dei lavori il direttore dei lavori dovrà garantire nel periodo di operatività del cantiere la più ampia reperibilità; in tal senso, qualora necessario, la Committenza potranno richiedere la presenza del direttore dei lavori in via d'urgenza e il medesimo sarà obbligato a sopraggiungere presso il cantiere entro un massimo di 4 ore.
4. Il direttore dei lavori garantisce la propria presenza in cantiere per almeno 1 giornate lavorative alla settimana.
5. Il direttore dei lavori dovrà svolgere il suo incarico in conformità al Decreto del Ministero delle infrastrutture, del 7 marzo 2018, n. 49 *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”*

ART. 9 – ULTERIORI ATTIVITÀ’ ED OBBLIGHI RICOMPRESI NEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

Oltre alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, l’incaricato dovrà svolgere le seguenti attività:

- assistenza all’esecuzione delle eventuali ulteriori indagini strutturali, geotecniche, geologiche;
- coordinamento (incontri preventivi, conferenze di servizio)con gli Enti di Controllo preposti all’approvazione del progetto e acquisizione di pareri ed autorizzazioni comunque denominati. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano i seguenti Enti: competente Servizio Area Affluenti del Po – della Regione Emilia Romagna – sede di Reggio Emilia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio , AUSL, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Enti erogatori di pubbliche forniture, altri che fossero necessari;
- denuncia/deposito opere in c.a. e strutture metalliche;
- predisposizione di atti, documenti, elaborati utili e necessari per la richiesta di contributi e finanziamenti fino alla conclusione dell’appalto delle opere e relativa rendicontazione;
- assistenza all’Ente durante l’espletamento della procedura di gara d’appalto dei lavori per predisporre i documenti per la gara medesima (che sarà indetta con il metodo dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa) e per fornire i chiarimenti tecnici che gli operatori economici dovessero richiedere in merito al progetto posto in gara.

Al Professionista, ai sensi della normativa vigente, sarà vietato, e in tal senso con la sottoscrizione del contratto egli si impegnerà, di partecipare direttamente od indirettamente anche in qualità di semplice socio o consulente, in imprese che in seguito concorrono per l’affidamento delle opere da lui progettate o che parteciperanno all’esecuzione dell’opera in eventuali subappalti o cottimi.

ART. 10 – TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA/ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il termine per la consegna di tutti gli elaborati è fissata entro i seguenti termini:

- PROGETTO DEFINITIVO: **giorni 60 (sessanta)** consecutivi e naturali, decorrenti dalla comunicazione di affidamento dell’incarico, anche in pendenza della sottoscrizione del disciplinare per l’affidamento dei servizi stessi.
- PROGETTO ESECUTIVO: **giorni 10 (dieci)** consecutivi e naturali, decorrenti dall’ottenimento di tutti i pareri ed autorizzazioni obbligatori per legge da parte degli Enti preposti o in alternativa, su decisione del RUP, decorrenti dalla data di verifica positiva del progetto definitivo anche in pendenza dell’ottenimento dei parerei di cui in precedenza.

Gli elaborati dovranno esser consegnati, in n. 3 copie cartacee e n. 1 copia su supporto DVD sia in formato .pdf che in formato word e autocad.

La prestazione dovrà essere svolta in collaborazione e coordinamento con il R.U.P. del Comune, cui il Professionista si impegnerà a relazionare periodicamente, secondo contenuti e tempistica che verrà concordata con il Responsabile medesimo, al fine di:

- verificare che lo svolgimento della progettazione proceda coerentemente con le esigenze dell’Ente;
- identificare e risolvere tempestivamente possibili problemi che dovessero insorgere durante la progettazione;
- rilevare ed eventualmente acquisire ulteriori informazioni necessarie alla corretta progettazione dei lavori.

L’Incaricato è inoltre tenuto a partecipare a tutti gli incontri indetti dall’Amministrazione committente per l’acquisizione dei pareri da parte di tutti gli Enti di Controllo e per definire il cronoprogramma dei lavori con l’istituto comprensivo.

L’Incaricato è obbligato a far presente alla Committenza evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Gli elaborati saranno di proprietà del Comune, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche richiedere l’introduzione di varianti od aggiunte, sia durante la redazione del progetto stesso, sia a seguito di osservazioni e/o integrazioni richieste dai soggetti

deputati ad esprimere il proprio parere sul progetto, prima della sua approvazione da parte del Comune. Resta inteso che nulla è dovuto al Professionista per l'attività di adeguamento e/o integrazione sopra descritta oltre a quanto concordato con il presente atto.

Il Professionista autorizza fin da ora eventuali modifiche al progetto consegnato e liquidato dal Comune, restando inteso che la paternità e responsabilità delle eventuali varianti risulta in capo al progettista delle varianti stesse.

Il termine per la consegna degli elaborati è calcolato in giorni solari consecutivi e naturali (interrotti solo a discrezione del Comune, con atto scritto su conforme motivata richiesta del Professionista).

Il Comune provvederà ad effettuare la procedura di verifica e validazione prevista dalla normativa attuale, relativamente alla documentazione di cui al presente incarico.

Nel caso in cui vengano riscontrate delle irregolarità, il Professionista dovrà fornire la documentazione richiesta entro un tempo massimo di 7 (sette) giorni che potrà essere comunque elevato in relazione alla complessità delle modifiche richieste.

Al termine della procedura di verifica e validazione, in caso di esito positivo, il Comune sottoporrà gli elaborati progettuali all'approvazione da parte della Giunta comunale.

ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA

Relativamente alla cauzione si rimanda all'art. 10 del disciplinare di gara.

L'Incaricato dovrà presentare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto , polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo «responsabilità civile generale» nel territorio dell'Unione Europea, con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall'incarico.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi., intendendo questi come la differenza fra i costi e gli oneri che la Stazione appaltante medesima deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che si sarebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori o omissioni.

La polizza deve prevedere un massimale garantito almeno pari ad euro 350.000.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera l'Amministrazione dal pagamento della parcella professionale.

ART. 12 – ONORARI, MODALITÀ DI PAGAMENTO ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ EX L. 136/2010

ART. 12.1 - ONORARI

L'onorario e le spese per l'incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori vengono complessivamente fissati in un importo a base d'asta di euro 238.342,51 al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali di legge.

L'ammontare dei corrispettivi posti a base di gara dei singoli servizi è stato determinato in funzione delle diverse categorie di opere come riportate nel precedente art. 5.3 nel rispetto del D.M. 17/06/2016 ex D.M. n. 143 del 31/10/2013, in adempimento all'art. 5 della L. 134/2012. I singoli importi (al netto di CPA ed Iva) vengono riportati nella tabella seguente:

			Importo
--	--	--	----------------

Categorie opere	Onorario	Spese (25%)	Corrispettivi a base d'asta
S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni	Euro 57.030,93	Euro 14.257,50	Euro 71.288,43
S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati – ponti, paratie e tiranti, consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente – verifiche strutturali relative	Euro 46.556,14	Euro 11.639,00	Euro 58.195,14
E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004, oppure di particolare importanza	euro 57.806,00	euro 14.451,50	Euro 72.257,50
E. 20 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	Euro 23.685,76	Euro 5.921,25	Euro 29.607,01
IA. 02 Impianti di riscaldamento – impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria – impianti meccanici di distribuzione dei fluidi - impianto solare termico	Euro 2.368,19	Euro 592	Euro 2.960,19
IA. 03 Impianti	Euro 3.227,49	Euro 806,75	Euro 4.034,24

<i>elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>			
	Totale	Euro 238.342,54	

L'entità dell'onorario è valutata adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, c. 2, del Codice Civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile.

Le pratiche autorizzative devono intendersi già compensate nell'onorario complessivo della parcella posto a base di gara.

L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente capitolato, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modifica e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all'approvazione del progetto, dalla Committenza o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto alle intervenute disposizioni normative.

Tutte le spese si intendono ricomprese all'interno dell'onorario indicato nel presente articolo.

I corrispettivi sono immodificabili. Eventuali variazioni relative all'applicabilità della Tariffa Professionale e eventuali variazioni delle categorie e dei relativi importi non verranno applicate e il compenso spettante al professionista (ovvero il compenso a base di gara al netto del ribasso) che rimarrà confermato e non modificato.

L'affidatario, nel presentare offerta, accetta la ripartizione delle lavorazioni nelle relative categorie riportate nel presente capitolato. All'incaricato pertanto non saranno riconosciuti maggiori compensi rispetto all'offerta economica presentata per una diversa ripartizione delle lavorazioni nelle rispettive categorie o se le lavorazioni che saranno progettate differiranno per tipologia e importo rispetto a quelle riportate nel presente capitolato e nel progetto preliminare.

All'incaricato non saranno riconosciuti inoltre eventuali maggiori compensi rispetto all'offerta economica presentata nel caso l'importo dei lavori progettato e posto a base di gara sia superiore all'importo dei lavori del progetto preliminare (1.000.000 euro) qualora, a seguito di una riduzione delle somme a disposizione del quadro economico, l'intervento complessivo lo permetta nel rispetto comunque dell'importo complessivo di euro 1.600.000.

All'Incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione, direzione lavori ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.

Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alla fase della progettazione, ovvero non fosse conseguita la verifica e validazione da parte del competente organo dell'Amministrazione committente, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, la Committenza potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte della Committenza stessa, l'Incaricato avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo consultivo dell'Amministrazione committente o che siano state verificate e validate positivamente.

Il prezzo offerto sarà pertanto determinato a proprio rischio dal professionista in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è pertanto fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

ART. 12.2 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

I servizi oggetto del presente incarico saranno liquidati nel seguente modo:

- L'importo relativo alla progettazione definitiva (al netto del ribasso di gara) potrà essere fatturato successivamente all'avvenuta verifica positiva del progetto definitivo da parte del RUP in contradditorio con il progettista incaricato ai sensi del D.lgs. n. 50/2016;
- L'importo relativo alla progettazione esecutiva nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (al netto del ribasso di gara) potrà essere fatturato successivamente all'avvenuta validazione positiva del progetto esecutivo da parte del RUP in contradditorio con il progettista incaricato ai sensi del D.lgs. n. 50/2016;
- L'importo relativo alla direzione lavori nonché il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (al netto del ribasso di gara) sarà liquidato in diverse quote successivamente all'emissione da parte del RUP dei relativi certificati di pagamento e per un importo pari alla proporzione dei singoli SAL dei lavori rispetto all'importo complessivo dei lavori applicando tale percentuale all'importo complessivo della direzione lavori e coordinamento sicurezza. Parimenti l'importo residuo della direzione lavori e coordinamento della sicurezza sarà liquidato ad avvenuta emissione del certificato di collaudo tecnico – amministrativo.

Ai sensi del D.M. 03/04/2013 n.55 la fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico.

Il Codice univoco Ufficio per il Comune di Bibbiano è UFWDLL ed i codici dell'Ufficio abilitato al ricevimento e' Uff_eFatturaPA;

Le fatture elettroniche dei compensi delle prestazioni, detratte le eventuali penali contabilizzate dal RUP, saranno liquidate mediante bonifico bancario a 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica previa verifica positiva del DURC presso lo sportello unico previdenziale e verifica di regolarità contributiva presso l'ordine professionale di appartenenza.

In caso di pagamenti superiori a 10.000 euro verrà effettuata anche la verifica di regolarità contributiva presso l'agenzia delle Entrate.

In caso tali verifiche diano un esito negativo si provvederà ai sensi di legge ivi compresa la sospensione dei pagamenti e/o la corresponsione dei crediti direttamente agli enti eventualmente debitori.

In caso di inadempimento contrattuale, la Committenza si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le procedure di risoluzione del contratto.

ART. 12.3 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FEX L. 136/2010

Ai sensi della Legge 136/2010 il Professionista dovrà indicare il conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale e il nominativo delle persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto.

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico oggetto del contratto, dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione committente e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo citato, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e il codice unico di progetto (CUP) comunicati all'Icaricato dalla Committenza.

L’Incaricato si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove l’Incaricato abbia notizia dell’inadempimento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di sub affidatari (ove consentiti), sarà tenuto a darne immediata comunicazione alla Committenza e alla Prefettura.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

ART. 13 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALI

E prevista una penale pari ad 1/1000 del corrispettivo contrattuale netto (determinato a seguito del ribasso di gara) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi previsti all’art. 10, relativamente alle singole scadenze per responsabilità del Professionista.

In caso di ritardi superiori al 20% dei giorni assegnati, il Comune si riserverà la facoltà di rescindere il contratto, fatto salvo il diritto di richiedere il pagamento delle penali per il ritardo massimo e di esperire ogni ulteriore possibilità di rivalsa nei confronti del Professionista.

Il Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell’intervento, individuato dal Comune nella persona del firmatario del presente contratto, ing. iunior Tamagnini Ivan – Responsabile del Servizio 3 A “Gestione del Patrimonio – Espropri”, ha il potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente assegnate al Professionista.

Nel caso in cui si riscontrasse qualche inadempimento, verrà data formale comunicazione, via fax o pec in caso di urgenza e per raccomandata A/R negli altri casi, con l’indicazione analitica degli stessi.

Il Professionista dovrà rispondere per iscritto entro 7 giorni naturali e consecutivi, evidenziando analiticamente le proprie controdeduzioni.

Al Professionista possono essere applicate penali da € 50,00 a € 500,00, a discrezione del Responsabile del Procedimento, nel caso che vengano riscontrate inadempienze allo svolgimento dell’incarico affidato oppure nel caso che non risponda entro il termine di cui al presente articolo in caso di rilevazione di inadempimenti.

Il Comune può recedere dal contratto, senza bisogno di ulteriori motivazioni, nel caso che al Professionista vengano addebitate penali per un ammontare di € 5.000,00.

Qualora il Comune intendesse recedere dall’incarico conferito per giustificati motivi non imputabili al Professionista, provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni espletate fino a quel momento, più il 10% dei compensi previsti per la parte di incarico non ancora completato.

L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla Committenza o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che la Committenza stessa debba sostenere per cause imputabili all’Incaricato.

Le penalità saranno applicate, dopo contradditorio fra le parti, tenendo conto delle eventuali giustificazioni adottate dal professionista incaricato. Nessuna penalità è applicabile quando trattasi di cause di forza maggiore che in ogni motivo saranno documentate dal professionista incaricato.

Il RUP decuterà l’importo delle eventuali penali dai relativi pagamenti.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente capitolato comporti un’applicazione della penale di ammontare superiore al 10% dell’importo dell’incarico di progettazione affidato. In tale ipotesi, la Committenza si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Committenza medesima. E inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell’Amministrazione committente in conseguenza dell’inadempimento.

La Committenza si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'Icaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente capitolato. In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico della Committenza in conseguenza dell'inadempimento.

Il contratto può altresì essere risolto in danno all'Icaricato in uno dei seguenti casi:

- revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza. In caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva; in quest'ultimo caso andrà tempestivamente comunicata al Committente l'identità del nuovo tecnico incaricato;
- perdita o sospensione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione in seguito ad un provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
- accertamento della violazione del regime di incompatibilità cui all'art. 14 del presente capitolato;
- accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza di cui all'art. 14 del presente capitolato.

La Committenza ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Icaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, all'Icaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente capitolato non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cattimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.

All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

L'Icaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la Committenza e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Icaricato venisse a conoscenza.

ART. 15 – DIVERGENZE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

ART. 16 – REGISTRAZIONE

Il contratto, redatto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, è soggetto ad IVA e sarà soggetto a registrazione.

ART. 17 – SPESE

Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque derivanti dalla stipulazione del contratto, saranno a carico del Professionista.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

ART. 19 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. iunior Tamagnini Ivan - Responsabile del Servizio 3 A “Gestione del Patrimonio – Espropri” del Comune di Bibbiano (RE).